

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

CIRCOLARE N. 02/2022

Parma, 5 gennaio 2022

OGGETTO: Assegno Unico Universale – Disposizioni Normative

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013; nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del citato decreto. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR

CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

Come specificato dall'INPS con Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si tiene conto dell'indicatore calcolato

- ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013 (ISEE minorenni) e
- ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente),

facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. (paragrafo 7 della Circolare Inps n. 171/2014.)

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli articoli 2-5 del DPCM n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

In caso di:

- ISEE presentato entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 1° luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene

calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

SOGGETTI BENEFICIARI

L'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - b) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a
 - c) 8.000 euro annui;
 - d) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - e) svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

REQUISITI

Secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 230/2021, l'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato
- non sia appartenente all'UE ma in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca
- sia autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTI MENSILI

I criteri per la determinazione dell'assegno sono disciplinati dall'articolo 4 del decreto in esame.

Figlio minorenne

Secondo quanto previsto dal comma 1, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Figlio maggiorenne

Secondo quanto previsto dal comma 2, per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. Come indicato dalla tabella 1, la riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell'importo dell'assegno unico, come indicato all'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021.

- Figlio successivo al secondo
- Figlio disabile
- Giovani madri con età inferiore a 21 anni
- Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro
- Maggiorazione transitoria per le prime tre annualità

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

Come specificato dall'INPS con Messaggio n. 4748/2021, la domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda telematica può essere presentata

- dal portale web dell'INPS, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Decorrenza dell'assegno

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

Erogazione dell'assegno unico

Il comma 4 dell'articolo 6 prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, D.Lgs n. 230/2021, l'erogazione avviene mediante:

- accredito su IBAN ovvero
- bonifico domiciliato,

Attraverso una FAQ pubblicata il 30 dicembre 2021, l'INPS ha specificato che per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

L'articolo 10 del D.Lgs n. 230/2021 si occupa di abrogazioni e modificazioni di precedenti norme.

Abrogazioni di prestazioni ai nuclei familiari

Come chiarito anche con Messaggio INPS n. 4748/2021, in conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico e universale sono abrogate alcune misure, come esposto in tabella.

Abrogazioni a partire dal 1° gennaio 2022

- Premio alla nascita o per l'adozione del minore
- Fondo di sostegno alla natalità Articolo 1, commi 348 e 349, Legge n. 232/2016

Abrogazioni a partire dal 1° marzo 2022

- Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
- Assegno al nucleo familiare ai nuclei familiari con figli e orfanili

Modifiche all'articolo 12 TUIR

L'articolo 10 del D.Lgs n. 230/2021 apporta alcune importanti modifiche all'articolo 12 TUIR relativamente alle detrazioni per figli a carico.

In particolare, le stesse

- sono riconosciute "normalmente" per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- da marzo 2022, trovano applicazione esclusivamente per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli